



**P.O. Fondo Europeo Sviluppo
Regionale 2007-2013.
Obiettivo Convergenza
Linea 4.2. – azione 4.2.1 *lett. F***



**Ministero dello
Sviluppo
Economico**



Regione Puglia

Investiamo nel vostro futuro



Provincia di Brindisi

Servizio Culturale - Biblioteca

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “Catalogazione, soggettazione, classificazione e indicizzazione delle raccolte di materiali bibliografici delle biblioteche del Polo SBN di Brindisi; Creazione del Thesaurus Filia Solis”

CIG 3390237014

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

SOMMARIO

- 1 CONTESTO E OBIETTIVI
- 2 OGGETTO DELL'APPALTO
- 3 CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- 4 DURATA DEL CONTRATTO
- 5 IMPORTO STIMATO A BASE D'ASTA
- 6 PAGAMENTI
- 7 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- 8 RAPPORTI CONTRATTUALI
- 9 SOSPENSIONE DEI SERVIZI
- 10 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
- 11 EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- 12 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
- 13 RESPONSABILITÀ PER VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PRIVATIVA
- 14 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
- 15 PENALI
- 16 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO
- 17 SUBAPPALTO
- 18 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO
- 19 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
- 20 QUINTO D'OBBLIGO
- 21 RISERVE E CONTROVERSIE
- 22 VERIFICHE DI CONFORMITÀ
- 23 FINANZIAMENTO

1 Contesto e obiettivi

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra la Provincia di Brindisi (nel seguito, per brevità, "Provincia") e l'impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito, per brevità, "l'Appaltatore"), avente ad oggetto l'affidamento a terzi del servizio **Catalogazione, soggettazione, classificazione e indicizzazione delle raccolte di materiali bibliografici delle biblioteche del Polo SBN di Brindisi; Creazione del Thesaurus Filia Solis**"

2 Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto è indicato all'art. 1 del Capitolato Tecnico.

3 Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel capitolato tecnico, nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

4 - Durata del Contratto

La durata del contratto è fissata in 14 (quattordici) mesi, naturali, successivi e continuativi, a decorrere dalla data del verbale di inizio delle attività del servizio oggetto dell'appalto, predisposto e controfirmato dalle parti.

5 Importo stimato a base d'asta

L'importo stimato per l'appalto in oggetto è pari a complessivi € 531.227,60 (cinquecentotrentunomiladuecentoventisette/60) , oltre I.V.A..

6 Pagamenti

Il corrispettivo sarà erogato, secondo le norme previste dalla Pubblica Amministrazione, a quote intermedie - in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo netto di contratto - e a saldo, sulla base dello stato di avanzamento delle attività appaltate e previa verifica di corretta esecuzione delle stesse.

La liquidazione avverrà dietro presentazione di regolari fatture posticipate, intestate alla Provincia di Brindisi - Biblioteca provinciale - partita IVA 80001390741, con l'indicazione dei dati relativi alla Banca d'appoggio al fine della relativa liquidazione e del CIG 3390237014 attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici.

Le fatture dovranno riportare l'indicazione dell'oggetto del presente appalto, del contratto e del periodo temporale a cui si riferiscono; dovranno inoltre essere corredate dal rendiconto delle attività svolte nel periodo di riferimento.

Il pagamento verrà effettuato sulla base di tale documentazione, liquidata ai fini dell'attestazione di regolare esecuzione degli obblighi contrattuali dal RUP e dal Dirigente del Servizio Culturale.

Si precisa che, trattandosi di trasferimenti regionali, i pagamenti saranno effettuati in costanza di effettivo accreditamento delle somme garantite dalla Regione Puglia, e vincolate dalla Provincia di Brindisi agli effetti del presente appalto.

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto.

7-Tracciabilità dei flussi finanziari

L'operatore economico dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Unitamente alla fattura dovrà essere trasmesso il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, in assenza del quale non si potrà procedere al pagamento. La predetta legge 136/2010 e smi trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

L'appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Provincia il seguente codice identificativo gara (CIG): 3390237014

8 Rapporti contrattuali

Salvo diverse disposizioni, la Provincia, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Responsabile Unico del Procedimento.

Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile biblioteconomico del Polo e dal Responsabile dei servizi Informativi della Provincia.

Il RUP avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici della Provincia, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini della Provincia.

L'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Capo Progetto responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato alla Provincia per iscritto all'atto della aggiudicazione. Il capo progetto provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile Unico del Procedimento per conto della Provincia.

9 Sospensione dei Servizi

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Provincia.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso la Provincia procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Provincia e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

10 Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Detto obbligo non concerne le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Società sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze della Provincia di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Provincia avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Provincia.

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

11 Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

La Provincia si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo.

12 Deposito cauzionale definitivo

Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e sua registrazione.

Nel termine che verrà indicato dall'Ente appaltante l'Impresa sarà tenuta a costituire la cauzione definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

Ove, nell'indicato termine l'Impresa non ottempererà alle richieste che saranno formulate, la Stazione Appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l'impresa stessa dalla aggiudicazione e procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione.

L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Le fidejussioni/polizze dovranno essere intestate alla Provincia di Brindisi. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Le fidejussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2006, contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica).

13 - Responsabilità per violazione di diritti di privativa

L'appaltatore assumerà ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti di questa Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, l'appaltatore assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

La Provincia sarà obbligata a informare prontamente per iscritto l'appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente periodo.

Nell'ipotesi dell'azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto del risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, salvo che l'appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

14 *Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro*

L'impresa è tenuta a organizzare direttamente il personale addetto all'esecuzione del presente appalto.

L'impresa dovrà indicare la consistenza e la qualità dello staff tecnico di lavoro. L'impresa avrà l'obbligo di comunicare all'Ente appaltante i nomi degli incaricati e degli eventuali subentranti, nonché il tipo di rapporto di lavoro intercorrente tra l'impresa medesima e gli addetti, a seguito dell'aggiudicazione. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari all'inadempimento contributivo/retributivo riscontrato. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'autorità competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si sia posto in regola.

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, la Provincia ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

L'Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura che dovessero essere causati per fatto proprio o da parte dei suoi dipendenti a persone, cose, beni immateriali, sia dell'Amministrazione che di terzi, durante il periodo contrattuale, intendendosi pertanto sollevata l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità da ciò derivante. È a carico dell'appaltatore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro per quanto di spettanza; a tal fine dovrà dimostrare di essere in regola con tutti gli adempimenti stabiliti dal D.Lgs. 626/94, adottare le procedure e misure di tutela dei lavoratori previste a carico del datore di lavoro e indicare il nominativo del proprio responsabile per la sicurezza per le attività che verranno svolte presso le biblioteche del sistema.

L'Amministrazione si uniforma alle disposizioni riportate nell'art.7 del D.Lgs.626/94 anche al fine dell'adozione di eventuali misure alternative, e non risponde dei rischi specifici propri dell'attività dell'appaltatore o dei singoli lavoratori autonomi impiegati nell'appalto. L'appaltatore dovrà garantire il pieno rispetto da parte del personale addetto all'appalto delle disposizioni dell'Amministrazione rivolte a garantire la sicurezza dei luoghi. Su richiesta dell'Amministrazione l'appaltatore dovrà esigere dai propri addetti il rispetto di norme quali il divieto di accesso in aree determinate, se non accompagnati da personale dipendente dall'Amministrazione

15 Penali

La Provincia procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali, non giustificata da cause di forza maggiore, la ditta appaltatrice, oltre all'obbligo di ovviare entro il termine stabilito dall'Amministrazione provinciale alle inadempienze contestate, fermo l'onere di risarcire il danno cagionato, è passibile di sanzione amministrativa da un minimo di €150,00 ad un massimo di € 1.500,00 a seconda dell'inadempienza commessa.

Per ogni giorno di ritardo di consegna del lavoro rispetto ai tempi indicati nell'offerta sarà applicata la penale di Euro 150,00 (centocinquanta/00).

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa, in sede di liquidazione fattura ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

In ogni caso la determinazione della penalità e il relativo importo saranno preceduti da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla data della notifica delle contestazioni; ove le giustificazioni addotte vengano ritenute congruenti, l'Amministrazione potrà non applicare le penali o procedere ad una applicazione parziale.

Esaurita l'istruttoria, l'Amministrazione notificherà l'importo della penalità comminata.

16 Risoluzione per inadempimento e recesso

L'Amministrazione, oltre che nei casi previsti dall'art.135 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto in caso di inadempimento dell'Impresa rispetto alle prestazioni e agli obblighi contrattuali, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile.

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art.1456 C.C., in qualsiasi momento e senza formale preavviso, nei seguenti casi:

- per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- nel caso di inadempienze da parte dell'appaltatore, in particolare in caso di non conformità dei dati immessi con le indicazioni fornite e di mancato rispetto delle procedure. E' ritenuta accettabile una percentuale d'errore che non superi il 5% della quantità dei documenti trattati. In caso di segnalazione da parte del Servizio Culturale della Provincia di Brindisi, l'Amministrazione provinciale si riserva di revocare unilateralmente il contratto.
- situazioni di fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo ed equivalenti a carico dell'Impresa nonché qualora venga meno anche uno solo dei requisiti di idoneità giuridica e morale dichiarati in sede di offerta;
- cessione del contratto a terzi o subappalto non autorizzato dall'Amministrazione;

- frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali nonché reiterata negligenza nello svolgimento delle prestazioni;
- inadempienza accertata o violazione di legge in merito agli obblighi in materia di rapporto di lavoro del personale, inottemperanza rispetto alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie;
- sostituzione del personale con altro personale privo di curriculum corrispondente a quanto dichiarato in sede di gara e/o mancata sostituzione degli operatori ricusati.

La risoluzione si verifica di diritto mediante comunicazione unilaterale della Provincia all'Impresa tramite raccomandata a.r., senza che l'Impresa abbia nulla a pretendere salvo il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni di servizio regolarmente rese.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Autorità tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, la Provincia si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

La Provincia si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r..

17 Subappalto

E' fatto espresso divieto di subappalto ad altro soggetto.

18 Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

E' vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs 163/2006.

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art. 117 del D.Lgs 163/2006.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

19 Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Provincia ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell'appaltatore, la Provincia si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

20 Quinto d'obbligo

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art.11 del R.D. 18/11/1923, n. 2440. Oltre questo limite l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

21 - Riserve e controversie

Per ogni controversia insorta tra la Provincia di Brindisi e l'aggiudicatario del servizio saranno aditi i competenti organi giudiziari. Foro competente è quello di Brindisi.

In caso di controversie in merito all'applicazione o interpretazione delle clausole del presente Disciplinare l'impresa potrà formulare riserva entro dieci giorni da quando i fatti che le motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

La formulazione delle riserve dovrà essere effettuata con comunicazione all'Ente appaltante a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico; nessuna riserva sarà ritenuta valida in sede di liquidazione dei pagamenti se non tempestivamente dichiarata come sopra indicato.

Eventuali riserve dell'impresa e le relative controdeduzioni dell'Ente appaltante, o divergenze o controversie che potessero verificarsi in sede di esecuzione delle prestazioni, non potranno avere mai alcun effetto interruttivo o sospensivo delle prestazioni stesse, con riferimento a tutte le altre condizioni contrattuali.

21 - Verifica di conformità

La verifica di conformità ha lo scopo di verificare la percentuale di errori nell'esecuzione del servizio, certificata in apposito verbale redatto dal verificatore, con l'indicazione precisa degli errori riscontrati. E' considerato errore ogni record affetto da vizi o lacune, eccettuate le minime sviste sintattiche, che impediscano la completa e ineccepibile identificazione del volume nel data base. Non sono considerati errori i vizi già esistenti in record catturati. Sono considerati errori i vizi nei record prodotti dai catalogatori.

La verifica di conformità sarà effettuata da personale incaricato dalla Biblioteca Provinciale di Brindisi e si svolgerà in due fasi:

intermedia: sedute di controllo, in corso d'opera, a cadenza mensile, nelle quali sarà accertato che il numero di record effettuati sia congruente con le disposizioni previste nel presente capitolato; quindi sarà testato un campione di 100 volumi scelti a discrezione, con particolare riguardo alle notizie create, alle opere in più volumi, ai fondi locali; la quantità di errori non potrà essere superiore al 5% sul totale dei riscontri (soglia di tolleranza).

finale: entro 30 giorni dalla scadenza naturale del contratto, una seduta di controllo con le stesse modalità delle precedenti, sul numero di record effettuati e sopra un campione di 1.000 titoli; la quantità di errori massima tollerabile sarà del 5 % sul totale.

Qualora gli errori risultino contenuti entro la soglia di tolleranza, la ditta appaltante deve

correggere gli errori a suo carico entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione del verificatore.

22 Fonte di finanziamento

I servizi oggetto del presente appalto sono finanziati con risorse del Programma Operativo FESR PUGLIA 2007-2013 - ASSE IV - LINEA 4.2 - *“Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale”* - Azione 4.2.1 *“Riqualificazione e valorizzazione del Sistema delle Biblioteche”*, di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.1225 del 31.5.2011 e successiva Determinazione del Servizio Beni Culturali della Regione Puglia n. 216 del 5.8.2011.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà su fondi del Bilancio provinciale, a titolo di anticipazione della spesa.